



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SEDE DI FIRENZE
Ufficio Ispettivo
Viale Belfiore, 28/A
50144 FIRENZE

Firenze, 18/7/2019

PROT. 42

A EBRET- ENTE BILATERALE
DELL'ARTIGIANATO TOSCANA
Via Ponte di Mezzo n. 56
50127 FIRENZE (FI)

Oggetto: Segnalazione a seguito accertamento ispettivo INPS.

Ditta: [REDACTED]

A seguito ad un accertamento ispettivo condotto dai Funzionari di Vigilanza in epigrafe, si trasmette per opportuna conoscenza, un estratto del Verbale Unico di accertamento n. 2017002513/DDL redatto in data odierna.

<i>Luogo e data</i>	<i>I funzionari di vigilanza</i>
---------------------	----------------------------------

Firenze 18/07/2019

[REDACTED]

Allegati: n . 1



Ispettorato territoriale del Lavoro di FIRENZE
Sede di: FIRENZE - V.LE SPARTACO LAVAGNINI, n. 9 Tel. 055460441
E-mail: itl.firenze@ispettorato.gov.it
Posta Elettronica Certificata: itl.firenze@pec.ispettorato.gov.it

**VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2017002513/DDL
DEL 18/07/2019**

Il 18/07/2019 i sottoscritti [redacted], in qualità di funzionari di vigilanza in servizio presso la sede INPS di FIRENZE, hanno concluso gli accertamenti, iniziati il 08/10/2018 nei confronti di:

SOGGETTO ISPEZIONATO

Denominazione / Ragione sociale: [redacted]
Codice fiscale: [redacted]
Sede legale in: [redacted]
P.E.C.: [redacted]
Iscrizione CCIAA n. [redacted]
Iscrizione Albo imprese artigiane (sezione speciale) dal 4/3/2014

RESPONSABILI AZIENDALI

[redacted]
nato a [redacted]
residente in [redacted]
in qualità di: [redacted]

SEDE OGGETTO DI ACCERTAMENTO

Denominazione sede: [redacted]
Codice fiscale: [redacted]
Partita IVA: [redacted]
Indirizzo: [redacted]
Attività esercitata: essiccazione pelli (Classificazione ATECO 2007: 15.11)
Contratto collettivo applicato: 047 Aziende del settore concerie
Matricola INPS: [redacted]
Codice cliente INAIL: _____; PAT: [redacted]

Sede INPS di: Firenze VIALE BELFIORE 28/A (FI),
P.E.C. direzione.provinciale.firenze@postacert.inps.gov.it
Prot. inf. (D.P.R. 445/2000): INPS.3000.18/07/2019.0222606
Verbale Unico n.: 2017002513/DDL

PERSONE PRESENTI ALL'ACCESSO ISPETTIVO

Sig. [redacted]
nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] Indirizzo VIA
[redacted] Codice fiscale: [redacted] in qualità di: amministratore unico
e legale rappresentante;

E' STATA PRESA VISIONE DEI SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI DOCUMENTAZIONE DI LAVORO

Libro unico del lavoro
Comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro
Comunicazioni obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro

DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Fatture acquisti
Fatture vendite
documentazione relativa al pagamento degli stipendi ai dipendenti

ESITO DELL'ACCERTAMENTO

La presente verbalizzazione trae origine da due segnalazioni pervenute dall'Ufficio Sostegno al reddito dell'Agenzia INPS di Montecatini Terme (PT) che segnalava la presenza di domanda NASPI per il sig. [redacted], i quali entrambi risultavano aver rinunciato all'indennità di preavviso. [redacted]

OMISSIS...

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE.

Dall'esame dei documenti consegnati sono emersi i seguenti elementi:
rispetto all'orario stabilito contrattualmente per i dipendenti risultano denunciate all'INPS un numero di giornate inferiori;
i dipendenti [redacted] hanno entrambi rinunciato al periodo di preavviso previsto contrattualmente.

OMISSIS...

Al fine di chiarire la circostanza emersa nel corso dell'indagine relativamente all'assenza sul L.U.L. di parte delle giornate o di ore non retribuite ai dipendenti come da contratti di lavoro sottoscritti, è stato sentito, in data 6/6/2019, un ex dipendente, il sig. [redacted] il quale ha liberamente rilasciato una dichiarazione con la quale conferma quello che già altri dipendenti avevano ammesso, e cioè che le ore non retribuite erano dovute a mancanza di lavoro e mai a richieste di assenza non retribuita per motivi personali. Tale circostanza, peraltro, è stata confermata anche dal Sig. [redacted] il quale ha affermato: "Può capitare che non ci sia nessuno a lavorare, ma è raro che ciò accada. In genere almeno la mattina c'è sempre qualcuno presente. Nel caso dovesse esserci poco lavoro avviso anticipatamente i dipendenti affinché non si presentino sul posto di lavoro."

NORMATIVA.

La riduzione dell'orario di lavoro imposta dall'azienda in maniera arbitraria ai dipendenti confligge con le norme di legge in quanto al datore di lavoro non è consentito ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e conseguentemente la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 c.c.); un eventuale riduzione dell'orario di lavoro necessita comunque del consenso scritto del

lavoratore, elemento questo non verificatosi nel corso del rapporto di lavoro con alcuno dei dipendenti ; tutti infatti, compreso il Sig. [REDACTED] hanno ammesso la circostanza della mancanza di lavoro come causa del mancato completamento dell'orario contrattuale e del conseguente mancato pagamento di parte degli emolumenti spettanti .

Inoltre, in considerazione del fatto che la contribuzione è dovuta sul maggior imponibile determinato in base alla Legge 389/1989 che considera quale "base imponibile" per il calcolo dei contributi la retribuzione "contrattualmente dovuta" e non quella "di fatto erogata" ed esclude l'applicazione dei minimali legali se inferiori alla retribuzione contrattuale, si procede all'addebito delle differenze contributive anche in riferimento a quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni riunite, nella Sentenza n.11199 del 29 luglio 2002: " L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale- dall'art. 1 DL n. 338 del 1989".

In materia di modifica unilaterale dell'orario di lavoro nel contratto individuale la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 16089/2014, valorizza anche il principio in base al quale, poiché l'orario di lavoro è un elemento essenziale del contratto individuale, la sua modifica non può essere oggetto di decisione unilaterale del datore di lavoro. Da qui l'esclusione del consenso tacito o dell'adesione tacita di una proposta del datore di lavoro: la manifestazione di volontà del lavoratore deve essere libera e manifestata in forma scritta.

Si rileva inoltre che l'azienda avrebbe dovuto sopperire alla mancanza di lavoro iscrivendo i propri dipendenti al Fondo dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Toscano in quanto il lavoratore, ha un vero e proprio diritto soggettivo alle prestazioni di welfare contrattuale, come previste dalla contrattazione collettiva e come erogate dall'ente bilaterale.

In altri termini, «le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore» e come tale va garantito o dall'ente bilaterale o direttamente dal datore di lavoro.

Per maggiore chiarezza si riportano le disposizioni emanate sulla scorta degli Accordi Interconfederali:

"Il Consiglio Direttivo di EBNA ed il Consiglio Direttivo di FSBA, sulla scorta degli Accordi Interconfederali del 10/12/2015 e del 18/01/2016 hanno deliberato in merito alla nuova contribuzione a cui devono attenersi le imprese e i lavoratori al fine di ottenere le prestazioni di sostegno al reddito e le altre prestazioni in favore delle imprese e dei lavoratori, come previsti dalla legge 183/2014, dal successivo Decreto Legislativo n. 148/2015 e dai contratti collettivi dell'artigianato. Considerando l'obbligo, espresso dall'art. 27 del D.Lgs. 148/2015, per le imprese con più di 5 dipendenti di aderire al Fondo di Solidarietà e , per garantire ai dipendenti una prestazione adeguata di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro (assegno ordinario e assegno di solidarietà non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile), **i citati Accordi hanno deciso di prevedere l'adesione al Fondo di tutte le imprese artigiane a partire da 1 dipendente** al fine di estendere anche a loro ed ai loro dipendenti le prestazioni di sostegno al reddito e le altre prestazioni già previste dai contratti collettivi e dalla legge di riferimento."

OMISSIS..

CONCLUSIONI.

Alla luce della verifica effettuata, sulla scorta della documentazione esaminata, delle risultanze degli archivi INPS, dalle dichiarazioni spontaneamente rilasciate dal legale rappresentante [REDACTED] e dai dipendenti ascoltati durante il corso dell'indagine, con il presente verbale si procede:

- ✓ A quantificare la contribuzione obbligatoria dovuta all'INPS ed evasa sulle somme non corrisposte ai lavoratori dipendenti ed evidenziate nelle buste paga ai codici AH e AI per il periodo non prescritto a partire dal mese di agosto 2014 al mese di aprile 2019 come specificatamente dettagliato nell'allegato di regolarizzazione contributiva;

OMISSIS...

Si segnala inoltre all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Toscana la mancata iscrizione al Fondo, da parte dell'azienda [REDACTED] a partire dall'anno 2016.

OMISSIS...

<i>Luogo e data</i>	<i>Firma della persona ricevente verbale</i>	<i>Firma dei verbalizzanti</i>
---------------------	--	--------------------------------

Firenze 18/07/2019

[REDACTED]